INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI

Art. 5

Reddito dei fabbricati

Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il reddito dell'unita' immobiliare e' determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assumendo quale riduzione forfetaria del canone di locazione la percentuale del 14 per cento.

Versione in vigore dal 30 settembre 2006, non più in vigore dal 29 novembre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali
Estremi	Decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-per-la-riduzione-del-disagio-abitativo-in-favore/art-5-reddito-dei-fabbricati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it